

Allegato B3

**CAPITOLATO DI POLIZZA**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza è stipulata tra


<b>LOC. MONTE AGRUXIAU</b>
<b>09016 - IGLESIAS</b>
<b>Codice Fiscale : 01087220289</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/04/2013</b>
<b>alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/01/2016</b>

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO E ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e compiti istituzionali dell'Ente Contraente, ovunque e comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori e/o subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in connessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'attività dell'Ente Contraente riguarda principalmente l'attività di messa in sicurezza e/o riabilitazione e/o recupero ambientale e/o mantenimento dei siti ex minerari dismessi. Il tutto come meglio identificato nell'esercizio di tutte le attività previste dallo Statuto, nonché dalla Legge istitutiva e dalle successive incorporazioni e/o fusioni dell'IGEA S.p.A.: si precisa che il Contraente non effettua attività estrattiva.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rappresentante legale dell' Ente Assicurato nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o in appartenenza agli Enti assicurati;</li> <li>• tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, gli ingegneri, gli architetti, i partecipanti alle attività di ricerca in genere, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti.</li> </ul>
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La G.B.A. S.r.l.. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici..
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione,

	deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	<p>per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>• gli emolumenti lordi versati dalla Contraente <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li> <li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati)</li> </ul> </li> <li>• quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".</li> </ul>

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.), ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora il premio non sia corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non saranno indennizzati dalla Società.

I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il Broker entro quindici giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

#### **Art. 9 – Durata dell'assicurazione**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.04.2013 alle ore 24.00 del 31.01.2016 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si conviene altresì che il Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere alla Società la proroga del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria - ex art. 29 c. 1 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione. L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

#### **Art. 10 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente dal presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o Contraente.

#### **Art. 12 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker di seguito indicato e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal broker il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Delegataria .

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.

#### **A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;

#### **B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

### Art. 15 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. /R.C.O. vale per i sinistri accaduti in tutti i Paesi del mondo intero.

### Art. 16 - Qualifica di Terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- i prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (art. 14 lettera B)

Si precisa pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli appartenenti ad altre Aziende, Imprese e/o Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso; gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso all'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo; le persone non dipendenti del Contraente che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto del Contraente stesso.



Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr.1124, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la R.C.O.

#### **Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- k) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- n) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (Rischio Anno 2000).
- p) rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob, a cui l'Azienda assicurata possa essere chiamata a rispondere in relazione ad attività veterinarie e/o controllo, vigilanza sanitaria;
- q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

## **Esclusioni valide anche nei confronti della garanzia R.C.O.**

- r) i danni derivanti da amianto ed asbesto;
- s) i danni da onde e campi elettromagnetici;
- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

### **Art. 18 - Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale Inail e non Inail, ai lavoratori interinali, ai parasubordinati ed ai lavoratori in regime di L.S.U. come definite nella presente polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

### **Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro R.C.O.**

Ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7, agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'Inail qualora esercitasse diritto di regresso ai sensi del DPR 30.06.1965 n. 1124.

#### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 21 - Dichiarazioni inesatte del Contraente**

Viene convenuto che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivi.

#### **Art. 22 - Forma delle comunicazioni**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle stesse.

#### **Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio**

Su richiesta della Contraente alla fine di ogni semestre assicurativo la Società si impegna a fornire al Contraente un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) tipologia del danno;
- d) stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- e) importo liquidato e/o riservato;
- f) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 – Committenza Auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'estensione di garanzia di cui alla presente Condizione Particolare, è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro e vale nei seguenti limiti territoriali: Stati UE ,Svizzera, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino, nonché gli altri Paesi per i quali sia valida la "carta verde".

### Art. 2 - Attività Complementari

A maggior esplicitazione di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale, a **titolo indicativo e non limitativo** altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- a) proprietà e/o conduzione o uso, custodia, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, anfiteatri, aree di attività, uffici amministrativi e depositi, nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, nonché dei relativi impianti compresi piazzali, recinzioni, cancelli anche automatici, giardini, parchi ed alberi che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.
- b) proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dell'ente assicurato;
- c) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- d) servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- e) proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente alle lesioni corporali;
- f) esercizio di mense, bar, spacci aziendali (dei cui servizi possono usufruire anche estranei), inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- g) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- h) organizzazione e partecipazione a gite aziendali, attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, stages, congressi;
- i) dal servizio di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le

operazioni di carico e scarico;

- j) dalla conduzione, gestione di scuole di qualsiasi grado, corsi di istruzione professionali, L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti;

### **Art. 3 – Committenza Lavori e Servizi**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare parte dei lavori, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.

### **Art. 4 - R.C. Personale dei Dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni involontariamente arrecati a Terzi, escluso il Contraente, e ad altri dirigenti e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dirigenti e dipendenti in genere con l'assicurato o fra di loro.

### **Art. 5 – Responsabilità Civile - Legge 81/2008**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di Lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche gli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### **Art. 6 - Fabbricati**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzioni di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Sono compresi i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, alle condizioni, per limite di risarcimento e scoperto, previste dall'art. 9 che segue.

Relativamente ai danni da bagnamento, spargimenti di acqua e/o rigurgiti di fogna la garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni:

- a) spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni e condutture: franchigia Euro 300,00= per sinistro;
- b) spargimento di acqua senza rottura di tubazioni o condutture: fino ad un massimale di Euro 250.000,00= per sinistro e per anno e con la franchigia di Euro 1.500,00= per sinistro.

#### **Art. 7 – Parcheggi Autorimesse**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli in genere di terzi, dipendenti, Amministratori:

- a) in sua consegna /custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro;
- b) parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00= per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso ed i danni alle cose contenute nei veicoli.

#### **Art. 8 – Danni a cose in Consegna e/o Custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, tecnici, collaboratori e consulenti, purché i danni non si verificano durante l'uso, il trasporto, la movimentazione, il carico, lo scarico e/o il sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 5.200,00 per singola persona.

#### **Art. 9 - Danni da Interruzione di Attività**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00= con massimo indennizzo pari a Euro 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 10 - Convegni e Manifestazioni, gite e visite guidate**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dall'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, simposi e congressi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente assicurato, compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e dimostrazioni a impianti, fabbricati, siti ambientali e naturalistici ed altri luoghi propri o di Terzi ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands, nonché dalle operazioni di carico e scarico.

#### **Art. 11 - R.C. per Prove ed Esami connesse all'Assunzione di Personale**

Premesso che l'Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle

loro capacità tecniche e professionali.

#### **Art. 12 – Danni nell'ambito di Esecuzione dei Lavori**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche edili, di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, ampliamento e riparazione in qualità di committente.

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e la massima esposizione della Società di Euro 260.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 13 – Danni da Furto**

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dal Contraente e/o dall'Assicurato.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 300,00= per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 14 – Inquinamento Accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.

#### **Art. 15 – Malattie Professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a Euro 1.000.000,00= per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

Ad integrazione di quanto previsto al settore RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- d) a muffe tossiche, funghi o batteri.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **Art. 16 – Buona Fede INAIL**

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge, non determinate da dolo.

Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

#### **Art. 17 – Esonero denuncia posizioni INAIL**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accece presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

#### **Art. 18 – Danni a condutture e impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione, delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e impianti sotterranei. Tale estensione è prestata con una franchigia di € 250,00 e fino alla concorrenza di un massimale di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 19 – Danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose assicurate**

La garanzia comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze- che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera nell'ambito del massimale di garanzia per danni a cose stabilito in polizza e fino alla concorrenza di un massimo di Euro 100.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.



Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

#### **Art. 20 – Danni a veicoli sotto carico e scarico**

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni da mancato uso e i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti.

#### **Art. 21 – Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.

La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00= per sinistro/anno assicurativo e, per i danni ai fabbricati, viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.500,00=.

#### **Art. 22 – Difesa penale**

A parziale deroga dell'Art.20- Gestione delle vertenze del danno, delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.

#### **Art. 23 - Fornitori**

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o i dipendenti delle ditte quali Aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico

#### **Art. 24 – Diritto di Surrogazione**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

#### **Art. 25 – Franchigie**

L'assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) è soggetta all'applicazione di una franchigia assoluta per i danni a cose di Euro 300,00= per sinistro, salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsti in polizza.

#### **Art. 26 – Gestione Sinistri e Recupero delle Franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie stabilite nella presente polizza.

La Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata.

Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.

#### **Art. 27 – Clausola Broker**

Alla GBA Srl è affidata la gestione e la esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker dell'Ente Contraente ai sensi della Legge n. 792 del 28.11.1984 e del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell'Assicurato al Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico: la misura del compenso provvigionale in conformità alla prassi di mercato, è determinata secondo quanto stabilito nella "lettera di collaborazione" con la Compagnia aggiudicataria, oppure – se la predetta lettera non è presente -, ed al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti, la remunerazione del broker è prevista nella misura del 5% del premio imponibile. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

#### **Art. 28 – Massimali**

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

#### **R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi**

Euro 5.000.000,00=	per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di:
Euro 5.000.000,00=	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:
Euro 5.000.000,00=	per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

#### **R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro**

Euro 5.000.000,00=	per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali ma con il limite di:
Euro 1.000.000,00=	per prestatore di lavoro.

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale per sinistro di Euro 5.000.000,00= previsto per la garanzia R.C.T.

**Art. 29 – Corresponsabilità degli Assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Art. 30 – Calcolo del Premio**

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua preventiva Euro 6.150.000,00=	Tasso lordo pro-mille _____ ‰	Premio annuo lordo Euro _____,00=
---	----------------------------------	--------------------------------------

## Scomposizione del premio

Premio annuo minimo imponibile	Euro _____
Imposte	Euro _____
TOTALE	Euro _____

Il premio imponibile minimo dovuto alla Società per ciascuna annualità assicurativa o minor periodo non potrà essere inferiore ad Euro \_\_\_\_\_=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art.18 delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile" della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

**Art. 31 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

### **Art. 32 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 33 - Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti sole le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

---

---